

Civile Ord. Sez. 1 Num. 13328 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: VITRO' SILVIA
Data pubblicazione: 08/05/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7367/2022 R.G. proposto da:

Intesa Sanpaolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Tavormina e Benedetto
Gargani

-ricorrente-

contro

Ceccaroni Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Lauri
unitamente all'avvocato Biagio Lauri

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 680/2021 depositata il
16/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dal
Consigliere Silvia Vitro'.

FATTI DI CAUSA

1) Il Sig. Roberto Ceccaroni ha sottoscritto in data 23/5/2013 il
contratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione n.
5006929, che indica l'importo totale del credito in €. 25.228,33, gli
interessi nominali in €. 13.505,65, le spese di istruttoria in €. 450,00, le

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

commissioni rete distributiva in €. 3.641,40 per un importo totale dovuto, comprensivo delle imposte, pari a €. 42.840,00, da restituire in 120 rate da €. 357,00 ciascuna. Il finanziamento è stato estinto in data 30/6/2017 in corrispondenza della 48° rata e Intesa Sanpaolo spa ha operato ex art. 125 *sexies* TUB la riduzione del costo totale del credito in relazione ai costi dovuti per la residua durata del prestito nella misura complessiva di €. 870,82.

Il Sig. Ceccaroni con citazione del 19/3/2019 ha convenuto Intesa Sanpaolo spa davanti al Giudice di Pace di Savona sul presupposto che la Banca avrebbe dovuto restituirgli il maggior importo di €. 2.184,48 (ottenuta dividendo l'importo complessivo delle commissioni rete distributiva pari a €. 3.641,40 per il numero totale delle rate, 120, e moltiplicando il risultato ottenuto, 30,34, per il numero delle rate restanti a seguito dell'estinzione del finanziamento- 72-).

La Banca ha contestato la domanda avversaria, rilevando che le commissioni alla rete distributiva, pur essendo per il 90% riconducibili alla categoria dei costi c.d. *up front* (considerato che l'importo di € 3.244,26, pari al 90% di tali commissioni, era stato riversato subito dopo l'erogazione del finanziamento all'intermediario del credito Eurocqs s.p.a.), erano già state rimborsate per il citato importo di €. 870,92 in forza delle previsioni contrattuali (art. 8 delle condizioni generali e allegato "piano annuale di rimborso interessi e commissioni").

Il primo Giudice, con sentenza del 7/1/2020, ha accolto la domanda (condannando la Banca al pagamento della somma di €. 1.313,66 – cioè 2.184,48 meno il rimborso già ottenuto di €. 870,82-), ritenendo che il contratto non esponesse in maniera chiara e agevolmente comprensibile la distinzione tra costi c.d. *recurring* (riferiti a prestazioni soggette a maturazione nel tempo) e quelli c.d. *up front* (riferiti a prestazioni che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare e di stipula) e che la cosa più ragionevole da fare dovesse essere quella di considerare

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rimborsabili tutti i costi esposti (a parte le spese vive e le imposte), senza distinguere tra *up front* e *recurring* e considerando inefficace la clausola contrattuale sul rimborso.

La Banca ha proposto appello, con citazione del 12/10/2020, sostenendo che l'art. 125 *sexies* TUB in vigore fino al 25/7/2021 non legittima il rimborso di costi già interamente maturati all'epoca dell'estinzione anticipata del contratto (il che era accaduto per il 90% delle commissioni alla rete distributiva, versate immediatamente all'intermediario) e affermando, nel corso del giudizio di appello, l'irretroattività del nuovo art. 125 *sexies*, come sancita dall'art. 11 *octies* D.L. n. 73/2021 (entrato in vigore il 25/7/2021 e convertito nella L. n. 106/2021), non applicabile dunque ai contratti sottoscritti anteriormente al 25/7/2021.

Il Tribunale di Savona ha respinto l'appello (salva la rideterminazione degli esborsi per 125 euro), rilevando che la giurisprudenza prevalente, prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 *sexies*, aveva chiarito che la distinzione tra costi *recurring* e *up front* non era rilevante, alla luce dell'interpretazione dell'art. 16.1 della Direttiva n. 2008/48 (recepita in Italia con il d.lgs. n. 141/2010) fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale (1/9/2019, causa n. C-383/18, c.d. *Lexitor*), e che doveva essere rimborsato proporzionalmente il costo totale del credito.

Il Tribunale ha precisato che non è fondata la tesi dell'appellante circa l'irretroattività della sentenza *Lexitor*- che invece è dunque applicabile al contratto in esame-, che il nuovo testo dell'art. 125 *sexies* esprime con maggiore chiarezza il diritto dal rimborso di tutti i costi, che il vecchio e il nuovo testo dell'art. 125 *sexies* sono sovrapponibili (considerata l'interpretazione del vecchio testo già fornita dalla giurisprudenza), che la previsione di cui all'art. 11 *octies* della L. 196/2021 può riferirsi solo ai commi 2 e 3 dell'art. 125 *sexies* e che, alla luce dell'interpretazione resa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dalla sentenza *Lexitor*, non vi è bisogno di un nuovo rinvio alla CGUE. Il Tribunale ha pertanto considerato inefficace la clausola del contratto di finanziamento che limitava la rimborsabilità dei costi.

2) Con ricorso notificato il 15/3/2022 Intesa Sanpaolo spa ha impugnato la sentenza del Tribunale di Savona, proponendo cinque motivi di ricorso.

Il sig. Ceccaroni Roberto resiste con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Primo motivo di impugnazione: "Violazione dell'art. 11-octies, c. 2, 2° periodo D.L. n. 73/2021 e delle disposizioni ivi richiamate (art. 125-sexies, c. 1 TUB nella versione vigente fino al 25/07/2021 e correlate disposizioni della Banca d'Italia), nonché dell'art. 6-bis, c. 3, lett. b) D.P.R. n. 180/1950 (e correlate disposizioni della Banca d'Italia) e dell'art. 12, c. 1 disp. prel. c.c. (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)".

La ricorrente censura la sentenza impugnata perché essa, in violazione dell'art. 12 c. 1 disp. prel. c.c., erra nell'interpretazione del "nuovo" art. 125 sexies TUB, nel valutare il regime transitorio tra le due versioni di tale articolo e nell'applicazione dell'art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021.

La ricorrente sostiene che, ai sensi di tale ultima norma, alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della entrata in vigore della nuova legge continuano ad applicarsi il "vecchio" art. 125 sexies e le norme secondarie di cui alle disposizioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti, che, dunque, per detti contratti la riduzione del costo totale del credito deve avere per oggetto solo i costi c.d. *recurring*, non potendo in contrario essere invocato l'obbligo eurounitario di interpretazione conforme del diritto nazionale, non potendo ciò servire da fondamento per una interpretazione *contra legem* del diritto nazionale e non potendo una Direttiva imporre obblighi aggiuntivi ai soggetti di diritto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La ricorrente contesta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2 del citato art. 11 *octies* e che, comunque, è estraneo alla sentenza *Lexitor* il tema degli esborsi del finanziatore a favore di terzi.

Secondo motivo di impugnazione: “Violazione della precedente versione dell’art. 125-*sexies*, c. 1 TUB, dell’art. 6-bis, c. 3, lett. b) D.P.R. n. 180/1950 (e correlate disposizioni della Banca d’Italia), dell’art. 12, c. 1 disp. prel. c.c., dell’art. 288, c. 3 TFUE (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)”.

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente assunto che, per effetto della sentenza *Lexitor*, la precedente versione dell’art. 125 *sexies* debba essere interpretato nel senso di assoggettamento a riduzione anche dei costi *up front* e che su questa base abbia distorto la portata normativa del comma 2 dell’art. 11 *octies* citato.

Sottolinea che la Direttiva 2008/48/CE, ai sensi dell’art. 288, c. 3, TFUE, vincola solo gli Stati membri e non i privati, che il significato proprio delle parole della legge nazionale di attuazione della Direttiva (“costi dovuti per la vita residua del contratto”) non può che essere quello di “costi dipendenti dalla vita residua del contratto” (cioè solo i costi *recurring*), che il fatto che non tutti i costi siano soggetti a riduzione è previsto dall’art. 6 bis c. 3 lett. b del DPR 180/1950 (che delega alla Banca d’Italia il compito di garantire che il cliente possa distinguere gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata de contratto).

I motivi sono infondati.

1.1) La Direttiva nr. 48 del 23/08/2008 ha previsto il diritto del consumatore di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto di credito, con conseguente diritto alla riduzione del costo totale del credito.

Questa Direttiva è stata trasportata nell’ordinamento italiano dal D. Lgs. nr. 141 del 13/08/2010 (art. 125 *sexies* TUB, vecchia formulazione: “*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in*

tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto") ed interpretata dalla Banca d'Italia nel senso che "solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri), sicché è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring, perché solo queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata".

Diversa, invece, è stata l'interpretazione della Corte di Giustizia Europea che, con la sentenza 11 settembre 2019 causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*), ha affermato che "L'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". Le disposizioni, comunitarie e nazionali, che prevedono il diritto del consumatore alla riduzione dei costi mirano ad incentivare l'estinzione anticipata e questa *ratio* verrebbe sminuita, afferma la Corte di Giustizia Europea (punto 32 della sentenza *Lexitor*), laddove la riduzione del costo fosse limitata ai soli costi che il soggetto mutuante, unilateralmente, nel contratto indica come rapportati alla durata del

contratto. Infatti, laddove il cliente decidesse di estinguere il contratto a distanza di pochi mesi dalla decorrenza iniziale, perderebbe migliaia di euro corrisposti a titolo di oneri ritenuti dall'intermediario unilateralmente come non retrocedibili e, dunque, l'estinzione sarebbe a tutto vantaggio del mutuante.

La sentenza *Lexitor* ha dunque sancito il principio di rimborsabilità di tutti i costi collegati all'erogazione del credito.

Di fronte alla non uniformità della giurisprudenza, successivamente alla pronuncia della sentenza *Lexitor*, riguardo a quale fosse la corretta interpretazione dell'art. 125 *sexies* TUB (vecchio testo applicabile *ratione temporis* al contratto in esame), maggiormente conforme alla *ratio* ispiratrice della Direttiva 2008/48/CE, il legislatore italiano, nel convertire il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 nella legge 23 luglio 2021 n. 106, ha introdotto l'art. 11-*octies*, che ha riformulato l'art. 125 *sexies* del TUB. Il nuovo testo (art. 125 *sexes* co. 1: "*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*") ha previsto la rimborsabilità del costo totale del credito, in proporzione alla vita residua del contratto, in conformità ai dettami della sentenza *Lexitor*.

Con norma transitoria, però, l'art. 11 *octies*, co. 2 ha disposto che per i contratti sottoscritti prima di detta legge si continuasse ad applicare il "vecchio" art. 125 *sexies*, come interpretato dalle norme secondarie dettate dalla Banca d'Italia, vale a dire rimborsabilità dei soli costi *recurring* (legati alla durata del rapporto) e non anche dei costi *up front* (art. 11 *octies* co. 2: "*l'articolo 125-sexies... come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies...e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti").

Successivamente, con ordinanza del 2/11/2021 il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, co.1, della Costituzione, in relazione all'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla sentenza *Lexitor* della CGUE, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25/5/2021, n. 73, conv. nella L. n. 106/2021, *"nelle parti in cui prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge predetta continuino ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti all'epoca e limita ai contratti sottoscritti successivamente il principio, espresso nell'art. 16.1 Direttiva 2008/48/Ce, come interpretato dalla sentenza Lexitor e recepito nel novellato art. 125-sexies co. 1 TUB, che il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutti i costi compresi nel costo totale del credito"*.

Con la sentenza n. 263 del 22/12/2022 la Corte Costituzionale, aderendo alle prospettazioni del Giudice remittente, ha individuato i profili di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, impugnato (*dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 25/5/2021 n. 73, con. con modif. nella L. 23/7/2021 n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*) ed ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB:

“l’art. 125 sexies TUB (nella sua originaria formulazione) resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della L. nr. 106/2021 e può accogliere il suo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.

1.2) Non si può, poi, ritenere che l’ultima riforma abbia travolto tali considerazioni. Oggi, l’art. 11 *octies*, co. 2, nuovamente oggetto di riforma con la Legge 10.08.2023 nr. 103, prevede che *“nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.*

È letterale il richiamo al rispetto del diritto dell’Unione europea e delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: se il legislatore ha voluto sottolineare che per i contratti sottoscritti prima del 25/07/2021, si applica il vecchio testo dell’art. 125 *sexies* TUB nel rispetto del diritto dell’UE, come interpretato dalla CGUE, è evidente che tale articolo debba essere ancora interpretato secondo i dettami della sentenza *“Lexitor”*, con conseguente rimborsabilità anche dei costi *up front* in proporzione alla durata effettiva del finanziamento (per cui l’evidenziazione della frase del nuovo art. 11 *octies*, co. 2- *“non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”*, contenuta a pag. 7-8 della memoria

dei ricorrenti del 16/4/2026, non è rilevante, dal momento che, come si è detto, l'espressione va intesa alla luce dell'interpretazione fornita dalla sentenza *Lexitor* della CGUE come stabilito dalla Corte Costituzionale su riportata).

Né rileva la pronuncia della sentenza CGUE C-555/21, del 9/2/2023, cd. *Lexitor immobiliare*. Essa, infatti, verte sull'interpretazione dell'art. 25, paragrafo 1 della direttiva 2014/17/UE del 4/2/2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, e fa espressamente salvi i principi precedentemente espressi dalla medesima CGUE nella cd. *Lexitor*, stabilendo che i contratti di credito ai consumatori presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. Solo per questi tipi di contratto, dunque, non possono trovare applicazione i principi dedotti dalla *Lexitor*.

Si veda in tal senso, per es.: Corte Appello Torino, sez. I, 18/03/2025, n. 255 (*"Risulta...evidente che le conclusioni della sentenza 9.2.2023 sono dettate dalle particolari caratteristiche dei contratti di credito al consumo relativi a beni immobili residenziali, come illustrate dal giudice del rinvio, e non possono quindi essere estese ad altre tipologie di finanziamenti al consumo, per le quali continuano a valere i principi interpretativi stabiliti nella sentenza Lexitor (v. sentenza Corte d'Appello di Torino n. 1058/2023; sentenza Corte d'Appello di Milano n. 573/2023)"*).

1.3) Le su esposte interpretazioni della normativa trovano conferma nelle pronunce di questa Corte, che comunque ritengono illegittima la distinzione tra costi rimborsabili.

Per es.: Cass. civ. civile sez. II, 6/09/2023, n. 25977: *"È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005"; Cass. civ., sez. III, 30/05/2025, n. 14528: "In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa"; Cass. civ., sez. I, 28/05/2024, n. 14836: "In materia di credito al consumo, ai sensi dell'art. 125 t.u.b, razione temporis, e della normativa unionale di riferimento (dirr. 87/102/CEE, 90/88/CEE e 2008/48/CE), il consumatore che estingue anticipatamente il finanziamento ha diritto alla riduzione proporzionale del costo totale del credito, comprensivo di tutti gli oneri, a prescindere dalla loro natura di costi up-front (sostenuti nella fase genetica del contratto) o costi recurring (maturati nel corso del rapporto contrattuale). Tale ripetizione dei costi già versati si impone anche in assenza di una specifica regolamentazione attuativa da parte del CICR, in quanto il giudice nazionale è tenuto a interpretare il diritto interno in conformità al diritto dell'Unione europea"; nella motivazione questa decisione- relativa a caso disciplinato, razione temporis, dall'art. 125 TUB-fa espresso riferimento alla sentenza Lexitor ("Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito") ritenendo estensibile tale interpretazione alla direttiva 87/102/CEE; Cass. civ., sez. I, 13/06/2024, n. 16550 "Da quanto fin qui detto emerge, allora, che la soluzione offerta dal giudice di merito, nella misura in cui ha limitato l'importo da restituirsi alla...avvalendosi della distinzione tra costi up front e costi recurring si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela piena, in caso di adempimento anticipato"; Cass. civ., sez. I, 16/10/2024, n. 26917, sempre in tema di interpretazione dell'antecedente art. 125 TUB, richiama le interpretazioni della Corte Costituzionale e della CGUE: "Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la disposizione suddetta, nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, per violazione degli art. 11 e 117, comma 1, della Costituzione. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva n. 2008/49 CE, ha sostituito il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza *Lexitor*, punto 28). La Consulta richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza *Lexitor*, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (sentenza *Lexitor*, punto 32). In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor* all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione orientata ad una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza - in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori".

2) Terzo motivo di impugnazione: "Violazione degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c., degli artt. 2, 4, § 3 e 6, § 3 TUE, dell'art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, ratificata con Legge n. 848/1955, e dell'art. 117, c. 1 Cost. (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)".

La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver richiamato la giurisprudenza di merito secondo la quale le sentenze della CGUE hanno natura interpretativa e quindi devono essere applicate a tutti i rapporti sorti nella vigenza della norma interpretata, salva la prescrizione.

La ricorrente sostiene che, al contrario, la portata vincolante della sentenza *Lexitor* risulti oggettivamente ed automaticamente limitata al tempo successivo alla sua deliberazione, per il contenuto stesso dell'interpretazione che essa fornisce, dal momento che rappresenta

cardine dell'ordinamento dell'Unione il principio della certezza del diritto, che richiede che gli effetti delle norme giuridiche siano chiari, precisi e prevedibili, in particolare quando possono avere conseguenze negative per gli individui e le imprese, in modo che coloro che sono soggetti alla legge possano conoscere i loro diritti e obblighi senza ambiguità e agire di conseguenza.

Pertanto, secondo la ricorrente, non esiste alcun contrasto tra la sentenza *Lexitor* ed il mantenimento in Italia del regime previgente, quanto meno fino alla pubblicazione della stessa sentenza *Lexitor*.

La ricorrente sostiene che l'irretroattività della sentenza *Lexitor*, e quindi il diritto del finanziatore di trattenere l'intero importo degli oneri c.d. *up front*, come a suo tempo legittimamente pattuito sulla base della previgente interpretazione dell'art. 125 *sexies*, trova fondamento normativo anche nel principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1, co. 1, prot. add. alla CEDU.

Il motivo è infondato.

2.1) Si osserva, infatti, che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia UE hanno valore vincolante e retroattivo.

Da un lato si nota che la natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche da questa Corte (per es.: Cass. 3 marzo 2017 n. 5381; Cass. 8 febbraio 2016 n. 2468; Cass. 11 dicembre 2012 n. 22577, secondo cui tale interpretazione "*ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità*").

Nel presente caso non si trattava di indagare se la Direttiva 48/2008 fosse o meno *self.executing* e avesse o meno efficacia diretta, verticale

od orizzontale, dal momento che tale Direttiva era già stata attuata e trasposta nel diritto nazionale attraverso la legge di attuazione n. 141/2010, che aveva introdotto l'art. 125 *sexies* TUB, che riproduceva in modo quasi identico la formulazione dell'art. 16 della Direttiva, per cui si trattava di interpretare una norma di diritto interno in modo conforme alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE *Lexitor*. E se è vero che l'obbligo di interpretazione conforme non può spingersi al punto di imporre un'interpretazione *contra legem*, tuttavia ciò non accadeva nel presente caso, considerata la suddetta formulazione quasi identica delle norme.

Dall'altro lato si osserva che le sentenze della Corte di Giustizia, sia pregiudiziali, sia emesse in sede di verifica della validità delle disposizioni, hanno effetto retroattivo (Cass., 8 febbraio 2016, n.2468: *"La Corte di giustizia UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti"*).

Né è fondata la tesi che invoca il principio della certezza del diritto e la tutela dell'affidamento, sanciti dai Trattati comunitari, per sostenere che una interpretazione con efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia lederebbe la certezza del diritto e il legittimo affidamento della banca professionista di fronte ad una interpretazione costante e decennale dell'art. 125 *sexies* (con conseguente obbligo della stessa di sostenere oneri di rimborso che erano stati imprevedibili).

Infatti, il potere di limitare nel tempo l'efficacia delle sue decisioni compete alla Corte di Giustizia stessa, alla quale spetta, dunque, la valutazione e il bilanciamento degli interessi in gioco (Cass. 22577/2012:

“salvo la stessa Corte di giustizia decida eccezionalmente di limitare “ex nunc” gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, e dunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti in buona fede, nonché di salvaguardare il principio della certezza del diritto”).

2.2) Quanto sopra esposto trova conferma nella decisione della Corte Costituzionale n. 263/2022:

“Si delinea, a questo punto, il senso dell'intervento operato dal legislatore in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021. Il legislatore ha voluto proteggere l'affidamento che ha ritenuto ingenerato, nei finanziatori e negli intermediari, dall'interpretazione, che era stata data prima della sentenza Lexitor alla precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario e che era stata avallata dalle norme secondarie adottate dalla Banca d'Italia. Peraltro, ha inteso tutelare finanche chi avesse concluso il contratto dopo la pubblicazione della sentenza Lexitor. Non sembra, viceversa, che il legislatore abbia ritenuto che un affidamento fosse stato ingenerato solo dal dato testuale della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario. Se così fosse stato, se cioè tale disposizione avesse avuto un contenuto univoco, nel senso della possibile riduzione dei soli costi recurring, il legislatore non avrebbe dovuto precisare che per il passato continuava a operare la disposizione antecedente la novella, unitamente al contestuale doveroso rispetto delle norme secondarie, che cristallizzavano il riferimento alla riduzione dei soli costi recurring.

In ogni caso, si deve confutare la tesi che vorrebbe affermare la netta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendone l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza Lexitor...Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro

lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto». In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor.

Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.

Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi generali del diritto..., in pari tempo, chiarisce che il giudice nazionale non può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile» con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia» (sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 34). Di conseguenza, non possono «i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento [...] rimettere in discussione tale obbligo» (sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 43), né può il giudice operare una limitazione nel tempo degli effetti della pronuncia interpretativa (come precisa la sentenza 21 dicembre 2016, in cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Gutiérrez Naranjo e altri,

punto 70, che ivi cita sentenza 2 febbraio 1988, in causa 309/85, Barra e altri, punto 13).

Ne discende che il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza *Lexitor*, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)”.

3) Quarto motivo di ricorso: “Violazione dell’art. 125-sexies, c. 1 TUB nella versione precedente al 25/07/2021, degli artt. 267 ss. TFUE e dell’art. 16 § 1 della Direttiva 2008/48/CE (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)”.

La ricorrente sostiene che la sentenza *Lexitor* si sia occupata solo dei costi unilateralmente manipolabili dal finanziatore e non possa essere applicata in caso di versamenti che la Banca è tenuta ad effettuare a terzi (come per l’importo per commissione rete distributiva nel presente caso).

Il motivo è infondato.

3.1) Non possono essere condivise le difese della Banca in ordine alla non rimborsabilità delle commissioni versate all’intermediario.

Da un lato, il fatto che detti costi possano rivestire natura di costi *up front* è irrilevante, considerato che la sentenza della Corte costituzionale, in ossequio ai principi esposti dalla CGUE, ha definitivamente sancito il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla ripetizione di ogni singola voce di costo sostenuta dallo stesso in relazione al concesso finanziamento, che sia *up front* o *recurring*.

Quanto, poi, alla natura di mero *accipiens* della Banca (che ha incassato le commissioni e poi le ha immediatamente corrisposte all’intermediario finanziario), si osserva che tra le componenti del costo totale del credito da ripetere in caso di estinzione anticipata vanno

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

compresi (trattandosi di "costo totale") anche gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti dei terzi.

Infatti, è consuetudine che la Banca preveda un pagamento in un'unica soluzione, all'inizio del rapporto, di detti oneri, concedendo al finanziato un finanziamento già decurtato degli stessi, per cui l'onere degli associati ABI di anticipare al cliente il rimborso della quota di commissioni non goduta in caso di estinzione anticipata appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato delle intere commissioni effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente. Sarà poi eventualmente il mutuante, su cui grava l'onere di rimborso al cliente, ad agire, ricorrendone i presupposti, nei confronti dell'intermediario.

3.2) In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte. Si veda, per es. (anche se riferito all'applicazione dell'art. 125 TUB, anteriormente all'introduzione dell'art. 125 sexies), la già citata decisine di Cass. civ., sez. I, 16/10/2024, n. 26917: *"In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i) il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del "costo totale del credito". Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a*

conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte". A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso".

3.3) Si consideri inoltre, che, su questa linea, il nuovo comma 3 dell'art. 125 sexies TUB (come modificato dall'art. 11 octies L. 106/2021, come a sua volta modificato dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103) stabilisce: "3. *Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito*".

Si osserva, inoltre, che con ulteriore disposizione legislativa (disposta dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212) è stato modificato il comma 1 ed è stato introdotto il comma 1-bis all'art. 125-sexies: "1. *Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore. 1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente*

esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito". Dunque, per i contratti stipulati successivamente, non vi è dubbio circa la rimborsabilità anche delle "spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo", tranne che nel caso in cui le spese siano state pagate direttamente al terzo.

3.4) Infine, non può essere accolta l'istanza formulata dalla parte ricorrente nella memoria 16/4/2026, con la quale si chiede di attendere l'esito di nuovo rinvio pregiudiziale alla corte euro-unitaria effettuato dal Giudice di Pace di Palermo (o di farne uno nuovo nella presente sede), il quale ha chiesto "se la disposizione interpretata da Lexitor C-383/18 osti ad una interpretazione della normativa nazionale secondo cui, nel caso di restituzione al consumatore del «costo totale del credito», l'ente finanziatore non sia tenuto a ridurre proporzionalmente i costi relativi alle attività svolte in fase precontrattuale da soggetti terzi, sia nel caso in cui i relativi importi vengano a essi corrisposti direttamente dai consumatori sia nel caso in cui ciò avvenga, indirettamente, per il tramite dell'ente finanziatore".

Si osserva, infatti, che la suddetta sentenza Lexitor ha fornito il quadro interpretativo sufficiente ai fini della normativa applicabile, alla luce altresì dell'interpretazione che è stata data dalla Corte costituzionale (si veda, in tal senso, Cass. civ., sez. I, 11/04/2026, n. 9207), per cui si ritiene che non vi sia alcuna necessità di attendere l'esito del su citato rinvio pregiudiziale alla CGUE, né di proporre uno nuovo.

Nel senso dell'inutilità di nuovi rinvii pregiudiziali, si veda anche, per es.: Corte Appello Torino, sez. 1, 18/03/2025, n. 255 ("Sono conseguentemente irrilevanti le ulteriori osservazioni svolte nel motivo di appello in ordine alle garanzie offerte al consumatore dal modulo

"SECCI", dall'art. 6 bis comma 3 DPR 180/1950, dal provvedimento 15.7.2015 della Banca d'Italia di approvazione della Sezione VII-bis delle disposizioni di trasparenza; dovendosi comunque ribadire che con la sentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 2 D.L. n. 73/2021, convertito nella L. 106/21, con riferimento alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia", specificando che per i contratti anteriori al 25.7.2021 l'art. 125 sexies TUB "può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor" e che "resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies comma 1"; poiché le disposizioni sulla trasparenza cui rinvia l'art. 6 bis, invocato dalla banca, sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies, dichiarato incostituzionale, le stesse non possono continuare a trovare applicazione (come fonte sub primaria e in forza del richiamo normativo) in quanto incompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies TUB), che può oggi accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. Alla luce delle considerazioni svolte, non vi sono ragioni per disporre il rinvio pregiudiziale alla CGUE richiesto dall'appellante perché possa fornire ulteriori precisazioni interpretative in ordine all'art. 16 Direttiva 2008/48/CE tenendo conto della finalità di tutela del consumatore e del dovere di trasparenza e correttezza contrattuale dell'intermediario").

4) Quinto motivo di impugnazione: "Omessa pronuncia sulla seconda parte del VI motivo di appello (art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.) e comunque violazione dell'art. 125-sexies, c. 1 TUB nella versione precedente al 25/07/2021, degli artt. 267 ss. TFUE e dell'art. 16 § 1 della Direttiva 2008/48/CE (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)".

La ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere essa omissa di pronunciare sulla seconda parte del sesto motivo di appello, con la quale era allegato che la riduzione non poteva operare in proporzione aritmetica con la minor durata del contratto (sulla scorta del criterio c.d. *pro rata temporis*).

Il motivo è infondato.

4.1) In primo luogo si osserva che effettivamente vi è l'omessa pronuncia da parte del Tribunale, ma, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, questa Corte può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (da ultimo Cass. 17416/23).

4.2) Venendo dunque al merito della questione, si osserva che il criterio *pro rata temporis* si atteggia come criterio più favorevole al cliente rispetto a quello che conseguirebbe all'applicazione del sistema della "curva degli interessi": sebbene la CGUE con la pronuncia *Lexitor* non abbia espressamente indicato il criterio di calcolo del rimborso, quello del *pro-rata temporis*, essendo di più facile comprensione per il consumatore, risulta più aderente allo spirito della pronuncia stessa che è evidente sia a tutela del contraente più debole in un contratto stipulato tra un professionista ed un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività.

La constatazione della maggiore agevolezza per il consumatore del criterio *pro rata* si rivela molto importante, considerato che il criterio della curva interessi (detto anche costo ammortizzato) è quello che in verità viene previsto dalla nuova formulazione dell'art. 125 *sexies* TUB applicabile per il futuro, vale a dire per i contratti stipulati dopo il

25/07/2021 (“I contratti indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”).

Di contro, il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l’applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere *ex ante* le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata.

Il criterio della *pro-rata temporis* risulta, dunque, più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall’art. 39 della Direttiva n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell’indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza *Lexitor*.

Né la ricorrente ha specificamente riportato il testo di una clausola contrattuale che indicasse il criterio da seguire per il rimborso dei costi.

Tale criterio non entra in contraddizione il criterio di determinazione seguito dal Giudice di Pace per cui il motivo di appello è da reputare infondato.

5) Considerato quanto sopra esposto, relativamente ai vari motivi di ricorso, si enuncia il seguente principio di diritto:

“In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, dovendosi interpretare anche l'originaria versione dell'art 125 sexies TUB alla luce della pronuncia della sentenza della CGUE dell'1 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), e dell'interpretazione che è stata data con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi c.d. up front, inclusi i costi di intermediazione".

6) Il ricorso va dunque respinto.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 700, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 29/4/2026 nella camera di consiglio della
Prima sezione civile della Corte di cassazione.

Il Presidente
Enrico Scoditti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale